



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(D. Lgs. n. 231/2001)**

Parte Speciale 3

**Delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25 octies)**

Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Villaservice S.p.a. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente (soggetto *apicale*);
- il Consiglio di amministrazione (soggetto *apicale*);
- il Direttore tecnico e dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

Limitatamente allo svolgimento delle attività a rischio a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i consulenti, gli altri collaboratori esterni e, in generale, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di RTI, joint-venture etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell’interesse della Società;
- più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività a rischio a nome o per conto della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività a rischio poste in essere dai Destinatari **al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui agli articoli 24 ter e 25 octies del D.Lgs. 231/2001.**

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le **fattispecie di reato** riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le **attività a rischio** ossia quelle attività che la Società pone in essere, in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della “*matrice delle attività a rischio*”, nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- identificare i **protocolli di comportamento** (riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo, nonché obblighi e divieti che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- **fornire all’Organismo di Vigilanza e al RPCT gli strumenti operativi** per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

I delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 ter del D. Lgs. 231/01

Le fattispecie di reato ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, interito dall'art. 2 c. 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In conformità a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, con riferimento ai seguenti reati:

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
- Ipotesi aggravate di associazione per delinquere (art. 416 c. 6 e c. 7 c.p.) cioè finalizzate al compimento dei seguenti reati:
 - Art. 601 c.p. - Tratta di persone
 - Art. 601 bis c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente
 - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
 - Art. 12 c. 3 bis del D.Lgs. n. 286/1998 – Trasporto di immigrati clandestini ovvero compimento di altri atti diretti all'immigrazione clandestina
 - Art. 22 c. 3 e 22 bis della L. n. 91 del 1999 (Reati in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)
 - Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile
 - Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile
 - Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale (pedo)pornografico
 - Art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale
 - Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 - Art. 609 bis – Violenza sessuale
 - Art. 609 quater – Atti sessuali con minorenni
 - Art. 609 quinquies – Corruzione di minorenni
 - Art. 601 octies – Violenza sessuale di gruppo
 - Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minori

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, nella Parte Generale, nonché ai principi e ai protocolli comunque richiamati dalla presente Parte Speciale e dalle altre Parti speciali che vincolano i Destinatari del Modello.

Per quanto attiene alle ipotesi di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p., si rimanda comunque alla Parte speciale riguardante i delitti contro la personalità individuale.

Gli altri reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto sono, invece, stati ritenuti rilevanti e sono i seguenti:

- Associazione per delinquere, ad esclusione delle sopraindicate ipotesi aggravate
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli dei reati che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, a cui seguirà una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, vista anche la formulazione non troppo lineare dell'art. 24 ter del Decreto.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto ed una aggravata di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (che, come detto si è ritenuta non rilevante per la Società).

Richiamando l'art. 630 c.p. e i delitti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla commissione dei reati di:

- Sequestro a scopo di rapina o di estorsione
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope

che, come sopra precisato non presentano profili di rischio per la Società.

Il riferimento all'art. 416 bis riguarda invece la partecipazione, promozione, direzione, costituzione ed organizzazione di associazioni di tipo mafioso anche straniere.

E' opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'articolo 416 bis si applicano anche alla *camorra*, alla *'ndrangheta* e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'art. 24 ter contempla inoltre l'ipotesi in cui un qualsiasi delitto venga commesso avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà di cui sopra, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

L'art. 416 ter invece, modificato dall'art. 1 c. 1 della Legge 17 aprile 2014, n. 62, il cui scopo è quello di contrastare i legami politico-mafiosi, ovvero tra organizzazioni mafiose e partiti e movimenti politici, contempla l'ipotesi in cui taluno prometta o accetti la promessa di voti procurati con il "metodo mafioso" in cambio di denaro o altra utilità.

I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 63 c. 3 del D.Lgs. n. 231/2007; modificato dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) della L. 15 dicembre 2014, n. 186 riporta testualmente:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le fattispecie del codice penale che assumono rilievo sono:

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Autoriciclaggio

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le norme di cui sopra mirano ad impedire che dal denaro o cose in qualche modo collegati ad un delitto, si possa trarre un vantaggio con conseguente protrarsi e stabilizzazione del pregiudizio economico subito dalla persona offesa o del vantaggio derivante dalla commissione del delitto medesimo. Esse tutelano altresì l'interesse dell'ordinamento all'individuazione e punizione degli autori del delitto presupposto e

ad impedire che vengano messi in circolazione nel mercato legale capitali o beni illegittimamente acquisiti.

La ricettazione consiste nell'acquisto, ricezione, occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, nonché la mediazione nelle predette attività.

Tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto.

Il delitto di riciclaggio, invece, si realizza con la sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero qualsiasi operazione sui predetti, tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto.

Nel delitto di autoriciclaggio, invece, il soggetto attivo è proprio colui che ha commesso o concorso a commettere il delitto non colposo.

La condotta consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'ipotesi di cui all'art. 648 ter c.p., affine a quelle di ricettazione e riciclaggio, si realizza, fuori dei casi di concorso in questi due reati, mediante una particolare modalità: l'investimento o l'utilizzo strumentale in attività economiche di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La differenza tra le ipotesi di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, da un lato, e la ricettazione, dall'altro, risiede proprio nel fatto che, nelle prime ipotesi, vi è "sostituzione" o "mutamento delle caratteristiche" di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con altri "puliti" tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi, mentre nella ricettazione vi è un trasferimento del bene di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro con qualsiasi forma negoziale.

Ipotesi aggravata del delitto di riciclaggio e di quello di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita si ha allorché il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale; costituisce ipotesi aggravata del delitto di autoriciclaggio l'aver commesso il fatto nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o professionale.

Le macroattività a rischio ex art. 24 ter e 25 octies del D.Lgs. 231/2001

Premesso che, con riferimento all'art. 416 c.p., ai fini del presente Modello, rileva potenzialmente qualsiasi reato, anche al di fuori di quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, se commesso "in forma associativa", con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 24 ter e 25 octies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "a rischio" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Tutte le attività a rischio di reato (con riferimento all'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.);
- 2) Qualificazione, selezione, valutazione e gestione rapporti con i fornitori, soggetti conferitori e trasportatori;
- 3) Selezione e gestione del personale e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- 4) Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- 5) Gestione rapporti con partner e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- 6) Gestione rapporti con politici, amministratori pubblici e organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti.

Le macroattività a rischio come sopra identificate, sono meglio specificate, funzione per funzione, nella “matrice delle attività a rischio” e fatta salva l’integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell’OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l’OdV medesimo.

I reati di cui agli artt. 24 ter e 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

PREMESSA

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, nonché le misure di prevenzione di fenomeni corruttivi in senso ampio (maladministration) contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalla Società, devono rispettare i protocolli comportamentali di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività a rischio.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali protocolli riprendono, specificandolo o, se necessario, integrandolo, il contenuto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i protocolli in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

In particolare, costituisce un preciso obbligo per la Società ricorrere alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o all’Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un’attività, ogniqualvolta vi siano dubbi sull’interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto.

OBBLIGHI

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli e procedure organizzative, posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività aziendale e di prevenzione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l’integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di creare valore sociale per i suoi stakeholders, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società per la selezione di:

- organi sociali;
- dipendenti, consulenti e collaboratori o altri soggetti esterni che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell’interesse della Società;
- fornitori rilevanti;
- soggetti conferitori;

- trasportatori;
- partner che operino in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società;

valuta quale causa ostativa:

- l'essere stato sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
- l'essere sottoposto all'applicazione di misure cautelari, l'aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- l'essere sottoposto all'applicazione di misure cautelari, l'aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per taluno degli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

La Società non intrattiene rapporti con soggetti nei confronti dei quali sia stata accertata la seguente situazione di fatto:

- imprese nelle quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che si trovino nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o con finalità di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio o per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- imprese che risultino prive di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- il verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni della società o al patrimonio della società o dei soci;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o della relativa autocertificazione;
- il non aver ottenuto, laddove richiesto, l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 commi dal 52 al 56 della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 Aprile 2013 (c.d. white list);
- mancata esibizione del DURC, qualora richiesta;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

La presenza delle predette cause ostative incide in modo rigorosamente negativo sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati, supportate da evidenze documentali, siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, nel processo di individuazione/selezione dei soggetti di cui sopra, si terrà conto, oltre che del requisito di professionalità/competenza rispetto all'incarico o alle mansioni, e del principio di uguaglianza di trattamento e di economicità, efficienza ed efficacia, anche del requisito di affidabilità rispetto al rischio

di infiltrazione criminale, valutata sulla base di una autocertificazione nella quale l'interessato dichiara di non trovarsi nelle situazioni di cui sopra, nonché, in alternativa, quando ritenuto necessario, dalle risultanze del certificato penale, del certificato dei carichi pendenti o del certificato antimafia, ovvero da altre evidenze documentali.

Nel processo di selezione delle imprese, verrà valutato positivamente:

- l'aver adottato e implementato un sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 con nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- l'aver conseguito il rating di legalità.

Quanto sopra vale per tutti i soggetti dianzi citati, ad eccezione di quelli eventualmente sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è "significativo" qualora avvenga in maniera continuativa, ovvero abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività a rischio di cui al presente Modello e, in particolare, attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale.

E' contrattualmente imposto ai soggetti di cui sopra, eventualmente a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o a procedimenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata, o il verificarsi delle altre cause ostative di cui sopra, nonché la variazione di dati riportati sui certificati camerali, con particolare riferimento al mutamento della compagine sociale.

Il rapporto con eventuali clienti privati o la prestazione di servizi in loro favore, devono essere immediatamente sospesi qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra ovvero, per esempio, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio della società o dei soci, ovvero alle richieste di prestazioni.

I fornitori sono qualificati e selezionati in base ai parametri di affidabilità di cui sopra e sono valutati con periodicità almeno annuale, o comunque all'esito di ciascuna singola fornitura rilevante.

La Società di regola non acquista beni usati o rigenerati, qualora dovesse farlo, in particolari circostanze o per le particolari caratteristiche del bene, l'acquisto deve essere effettuato presso un fornitore selezionato e autorizzato a commercializzare il bene oggetto dell'acquisto e, in ogni caso, dall'avente titolo, per un prezzo congruo e con assunzione di responsabilità da parte del venditore in ordine alla provenienza lecita del bene medesimo.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuate tramite intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione, anche di trasparenza e di stabilità, conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE e in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

La Società si avvale unicamente di intermediari finanziari, bancari e assicurativi sottoposti ad una regolamentazione, anche di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Per quanto attiene alla gestione dei rapporti con politici, amministratori pubblici e organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti, si rinvia ai protocolli comportamentali contenuti nella Parte speciale relativa ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

DIVIETI

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con i "soggetti" individuati e descritti nella presente Parte Speciale, che si trovino nelle situazioni ostative dianzi indicate, anche sulla base di fondato e motivato sospetto;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione; è ammesso l'uso dei contanti solo per il rimborso di piccole spese (non superiori ad euro 100,00) purché venga comunque assicurata la tracciabilità dell'operazione mediante idoneo giustificativo di spesa.
- effettuare cessioni di crediti o debiti a terzi, sotto qualsivoglia forma, ad eccezione delle operazioni effettuate con intermediari autorizzati.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività a rischio identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutte le risorse, per lo svolgimento dei loro incarichi, sono munite di "procura funzionale" o "delega" formalizzate, scritte ed espressamente accettate, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, che definiscono le responsabilità e i poteri attribuiti. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

Riguardo alle attività a rischio, l'Organo amministrativo ha l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il

soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, mediante organigramma o comunicazioni organizzative adeguatamente divulgate al suo interno, definisce:

- delimitazione dei ruoli, descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Procedure e regolamentazione flussi informativi in favore di OdV e RPCT

Al fine di avere gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione protocolli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché regolamenti interni o procedure dettagliate e specifiche (eventualmente integrando quelle che verranno implementate nell'ambito del sistema di gestione della qualità dell'organizzazione, di gestione ambientale e della sicurezza dei lavoratori, basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007) che andranno a guidare e regolamentare lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, definendo in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti del RPCT e dell'OdV, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV e del RPCT.

E' comunque fatto salvo per tutti i Destinatari l'obbligo di comunicare all'OdV e al RPCT qualsiasi anomalia, difformità, irregolarità, deroga o altro fatto "significativo" attinente allo svolgimento di attività a rischio, anche se lo stesso non dovesse integrare propriamente una violazione del Modello.

La presente Parte Speciale è stata approvata e adottata dal Consiglio di Amministrazione della Villaservice S.p.a. con delibera del 29 marzo 2021